ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogalio	Paesi terzi
0709 90 60	27,61	125,36 (³)
0712 90 19	27,61	125,36 (3)
1001 10 10	32,83	172,58 (¹) (⁵)
1001 10 90	32,83	172,58 (¹) (⁵)
1001 90 91	27 <i>,</i> 99	119,36
1001 90 99	27 <i>,</i> 99	119,36
1002 00 00	54,03	122,56 (9)
1003 00 10	45,03	115,87
1003 00 90	45,03	115,87
1004 00 10	36,43	118,43
1004 00 90	36,43	118,43
1005 10 90	27,61	125,36 (*) (*)
1005 90 00	27,61	125,36 (7) (7)
1007 00 90	45,03	133,53 (*)
1008 10 00	45,03	15,69
1008 20 00	45,03	64,09 (1)
1008 30 00	45,03	0,00 (*)
1008 90 10	o o	ტ "
1008 90 90	45,03	0,00
1101 00 00	52,92	180,84
1102 10 00	89,37	184,35
1103 11 10	65,47	282,08
1103 11 90	56,37	194,52

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

^(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

^{(&}lt;sup>5</sup>) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81

⁽⁷⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di

^(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

^(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.